

Ordinanza municipale

Concernente l'uso dei parchi pubblici, parchi scolastici e campi da gioco

Risoluzione no. 1525 del 14 ottobre 2008

Il Municipio di Stabio

richiamata la legge organica comunale LOC ed il regolamento sui beni amministrativi

emana la seguente ordinanza:

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'uso dei parchi pubblici e scolastici al fine di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali, didattiche, di riposo e di osservazione della natura.

Art. 2. Definizioni

1. I parchi pubblici sono zone verdi preservate dall'urbanizzazione, normalmente provviste di fiori, piante ornamentali e/o d'alto fusto, destinate ed attrezzate per gli scopi di cui all'art. 1 della presente.
2. I parchi scolastici sono aree attrezzate destinate ai bambini sino al dodicesimo anno di età compreso.
3. I campi da gioco sono aree destinate in particolare al gioco del pallone. Al di fuori degli orari scolastici i bambini sino al 15° anno di età compreso hanno la precedenza sugli altri utenti.

Art. 3. Uso e responsabilità

1. I parchi pubblici, i parchi scolastici e i campi da gioco sono utilizzabili da tutti i cittadini conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.
2. Ogni cittadino è tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone e animali a lui affidati.

CAPITOLO 2

Orari

Art. 4. Orari

1. I parchi pubblici ed i campi da gioco sono aperti al pubblico negli orari seguenti ed indicati sui cartelli esposti presso i rispettivi ingressi:
 - dalle 08.00 alle 23.00
2. I parchi scolastici sono di regola aperti al pubblico durante le vacanze scolastiche o al di fuori dell'orario scolastico, negli stessi orari dei parchi pubblici.
3. Eccezioni agli orari di apertura sono possibili in occasione di:
 - manifestazioni / festività,
 - motivi di sicurezza ed ordine pubblico,
 - manutenzioni straordinarie.

CAPITOLO 3

Norme di comportamento e divieti

Art. 5. Principio

Fatte salve le attività espressamente autorizzate, nei parchi pubblici, in quelli scolastici e nei campi da gioco valgono i divieti di cui ai seguenti articoli (art. 6-13).

Art. 6. Accesso e circolazione

1. I pedoni hanno sempre la precedenza.
2. L'accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici) è consentita unicamente ai mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione.
3. I mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente come biciclette, monopattini, ecc. possono circolare solo se spinti da utenti a piedi ed unicamente sulle strade/passaggi di accesso. I pattini a rotelle non possono circolare.
4. Il Municipio può rilasciare ulteriori autorizzazioni in caso di particolari e motivate esigenze.

Art. 7. Presenza di cani

1. Nei parchi pubblici, in quelli scolastici e nei campi da gioco è vietato introdurre cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti.
2. Sono esclusi dagli obblighi sanciti al precedente capoverso i cani delle forze di polizia o dei servizi di vigilanza privata utilizzati per motivi di servizio.
3. Abrogato¹

Art. 8. Uso del verde

1. Non sono ammessi la raccolta o il danneggiamento di fiori, frutti, alberi o altre parti della vegetazione.
2. Non è ammesso salire sugli alberi come pure appendere agli stessi o sui loro arbusti, strutture o oggetti di qualsiasi genere come ad esempio amache, cartelli o volantini.
3. I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni tranne dove espressamente vietato.

Art. 9. Rumori molesti

1. Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità o durata disturbino la quiete del luogo o di altri frequentatori.
2. È vietato in particolare l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore.
3. Il Municipio può autorizzare eventuali eccezioni (attività culturali, manifestazioni, ecc.).

Art. 10. Gioco del pallone

Il gioco del pallone è ammesso esclusivamente nelle aree indicate a tale scopo.

Art. 11. Attività varie

1. È ammesso fare pic-nic, grigliate e accendere fuochi unicamente nelle speciali aree previste ed indicate a tali scopi.
2. Non è ammesso campeggiare o pernottare.

Art. 12. Rifiuti

1. È vietato gettare e/o abbandonare sull'area pubblica mozziconi di sigaretta o altri rifiuti di qualsiasi natura.
2. È parimenti vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe ecc.).
3. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori previsti a tale scopo. I mozziconi di sigaretta devono essere preventivamente spenti.

¹ Capoverso abrogato con risoluzione municipale n. 422 del 17 marzo 2025;

Art. 13. Fumo

1. Nei parchi scolastici è proibito fumare.
2. Il Municipio può autorizzare eventuali eccezioni in occasione di manifestazioni pubbliche.

CAPITOLO 4

Attività particolari

Art. 14. Manifestazioni

Lo svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazione è soggetto ad autorizzazione.

CAPITOLO 5

Vigilanza e sanzioni

Art. 15. Vigilanza

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione della presente Ordinanza è esercitata dalla Polizia Intercomunale, e dalla direzione dell'istituto scolastico per quanto riguarda i parchi scolastici.
2. Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla Legislazione cantonale in materia.

Art. 16. Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a fr. 10'000.--.
2. Sono applicabili gli art. 145 e ss. LOC, e l'art. 56 del regolamento comunale.

CAPITOLO 6

Entrata in vigore

Art. 17. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il V. Sindaco

Enrico Bernardi

Il Segretario

Claudio Currenti